

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 158

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

(Parere ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 91/09

Roma,

25 NOV 2009

On. Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, convertito in legge 4 aprile 2007 n. 41, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema del decreto del Ministro dell'Interno recante "Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi".

On. Giuseppe Schifani
G. Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007
"Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi". Modifica all'articolo 2.

Il decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007 disciplina
"l'organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi".

Da una prima esperienza applicativa, è emersa l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, ferma restando la responsabilità delle società organizzatrici delle competizioni sportive, relativamente al possesso dei requisiti da parte del predetto personale.

Si è proceduto, pertanto, a modificare il comma 2 dell'articolo 2 del predetto D.M. 8 agosto 2007, prevedendo che i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, venga assicurato dalle società direttamente, ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. Per lo svolgimento dei predetti servizi, le società organizzatrici e gli altri soggetti interessati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



Il Ministro dell'Interno

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTA la legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante: "Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza di svolgimento nelle manifestazioni sportive" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 2007, n.8 recante: "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2007 recante l'organizzazione e il servizio degli steward negli impianti sportivi;

CONSIDERATO che, da una prima esperienza applicativa, è emersa l'esigenza di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, secondo principi di maggiore flessibilità;

CONSIDERATO che tali modifiche debbono lasciare inalterati e immutati i vincoli di responsabilità delle società organizzatrici delle competizioni sportive relativamente al possesso dei requisiti da parte degli steward;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;



Il Ministro dell'Interno

DECRETA

Art. 1

Il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2007 è così modificato:

2. "Ferma restando la responsabilità piena ed esclusiva delle società organizzatrici relativamente al rispetto dei requisiti indicati nell'allegato A del presente decreto, i servizi indicati al comma 1 sono assicurati dalle società direttamente ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

Art. 2

Disposizione finale

1. Il presente decreto si applica a decorrere dalla stagione calcistica 2009-2010.

Roma,

IL MINISTRO